

IVA

Importazioni di beni con IVA pagata non in dogana, ma con reverse charge

di **Marco Peirola**

L'[articolo 70, comma 6, del D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che, per l'**importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi** da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato, l'IVA – accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede – è assolta a norma delle disposizioni di cui al Titolo II dello stesso D.P.R. n. 633/1972, cioè con il meccanismo del *reverse charge*; a tal fine, la norma prosegue specificando che il documento doganale deve essere **annotato**, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi (di cui agli [articoli 23 o 24 del D.P.R. 633/1972](#)), nonché, agli effetti della detrazione, nel registro degli acquisti (di cui all'[articolo 25 del D.P.R. 633/1972](#)).

Il successivo [comma 7 dello stesso articolo 70 del D.P.R. 633/1972](#) dispone che le disposizioni in esame si applicano anche alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell'[ottavo comma dell'articolo 74](#), riguardanti le **introduzioni nel territorio dello Stato di rottami e altri materiali di recupero** di provenienza extracomunitaria, per cui la dichiarazione di importazione deve essere annotata nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi e, ai fini dell'esercizio della detrazione, nel registro degli acquisti.

Fatte salve queste tipologie di beni (materiale d'oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, da un lato, e rottami e altri materiali di recupero, dall'altra), per le restanti importazioni è prevista l'**applicazione dell'IVA in dogana, a meno che si tratti di importazioni non soggette ad imposta** ai sensi dell'[articolo 68 del D.P.R. 633/1972](#). Si tratta, nello specifico:

- delle importazioni di beni da parte degli esportatori abituali;
- delle importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
- di ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'[articolo 72 del D.P.R. 633/1972](#), con la specificazione che, per le operazioni relative all'oro da investimento di cui all'[articolo 10, comma 1, n. 11](#), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
- della reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempreché ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
- dell'importazione di beni donati ad enti pubblici, ovvero ad associazioni riconosciute o

fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. n. 996/1970;

- delle importazioni dei beni indicati nell'[articolo 2, comma 3, lettera l\), del D.P.R. 633/1972](#), vale a dire: paste alimentari; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri; miele; uova; materie grasse; formaggio o frutta; latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
- delle importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.

Potrebbe, però, accadere che l'importazione abbia per oggetto **beni soggetti al meccanismo del reverse charge, diversi da quelli precedentemente richiamati** di cui all'[articolo 70, commi 7 e 8, del D.P.R. 633/1972](#).

Si pensi, per esempio, ai telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet* PC, *laptop* e dispositivi a circuito integrato, rispetto ai quali l'[articolo 17, comma 6, lett. b\) e c\), del D.P.R. 633/1972](#) prevede l'applicazione dell'inversione contabile.

Siccome l'[articolo 68, comma 1, lett. c\), del D.P.R. 633/1972](#) dispone che costituiscono importazioni non soggette a IVA **“ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72 (...)”**, potrebbe ritenersi che l'importazione dei predetti beni non comporti l'applicazione dell'IVA all'importazione, trattandosi di **beni che, se ceduti all'interno dello Stato, non danno luogo all'addebito dell'imposta in fattura** da parte del cedente.

In realtà, deve osservarsi che le importazioni detassate sono soltanto quelle aventi per oggetto beni che, se ceduti, beneficiano dell'esenzione di cui all'[articolo 10 del D.P.R. 633/1972](#) o, in considerazione dell'espresso richiamo, della non imponibilità dell'[articolo 72](#) dello stesso decreto, riconosciuta per le cessioni e le prestazioni nei confronti di determinati organi od organismi sovranazionali.

In **assenza**, pertanto, di una **disposizione specifica** che consenta di escludere il pagamento dell'IVA in dogana, i telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet* PC, *laptop* e dispositivi a circuito integrato importati da Paesi *extra*-UE sono **soggetti ad imposta** in base alle disposizioni degli [articoli 69 e 70 del D.P.R. 633/1972](#).

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)